

Cristina Poncibò

Geografia del diritto: un'introduzione



Giappichelli

PREMESSA

*“Indeed, geography is a fate. Fate not only for a country,
but also for its culture and its law...
the geographic environment colours the law
and enables or hinders the transfer of legal institutions”¹*

Il 6 settembre 1884, tre marinai arrivarono a Falmouth in Inghilterra e si presentarono agli uffici doganali, confessando un evento drammatico accaduto durante un naufragio nell’Atlantico meridionale a 1.600 miglia al largo del Capo di Buona Speranza. I marinai erano stati costretti a rivelare un gesto di cannibalismo nei riguardi di un mozzo con il quale i due avevano condiviso una zattera in occasione del predetto naufragio.

Ora, quando arrivarono nella cittadina di Falmouth, quel fatidico giorno del 1884, i marinai entrarono nel porto, una parte di quella città che è allo stesso tempo spazialmente e giuridicamente distinta dal resto di Falmouth. Il porto è un luogo di stoccaggio e di partenza delle merci, del personale e delle navi che sono in continuo arrivo e partenza da/per l’Inghilterra. La gente sa come comportarsi in un porto in parte per consuetudine, ma anche perché quel luogo è definito – e regolato – dai regolamenti locali. In effetti, alcuni spazi all’interno del porto sono punti di maggiore interesse giuridico: si pensi alla dogana che rappresenta il luogo dove le merci sono verificate e tassate dallo stato. Ecco, dunque, che i marinai si sono istintivamente recati presso la dogana, identificando quel luogo come il posto giusto per iniziare a raccontare la loro storia. E ogni marinaio e lavoratore portuale che ha considerato la dogana come un luogo di espressione della legge a Falmouth ha riaffermato con la prassi questo particolare aspetto.

Un mese dopo tali dichiarazioni divennero delle prove nel processo per

¹ Cit. da N.K. BLOMLEY, D. DELANEY, R.T. FORD, *Legal Geography Reader*, Oxford, 2001, p. 18.

omicidio nei confronti dei due marinai tenutosi a Exeter e la sentenza, *R v Dudley & Stephens* (1884), è stata assai controversa nella storia del diritto inglese, poiché i giudici hanno condannato i marinai per omicidio e ciò nonostante le particolari circostanze e l'eccezionalità dei fatti e dei luoghi (una zattera in alto mare in esito ad un naufragio).

Nel caso di specie, la preoccupazione dei giudici era quella di riaffermare la gravità e sanzionabilità dell'omicidio nel *common law* ivi inclusa la giurisdizione inglese sui marinai presenti nelle navi in alto mare. Il caso è stato, quindi, un momento di modernizzazione – il sistema giudico inglese cercava di enfatizzare la sua sovranità sui suoi marinai e sui loro spazi di viaggio e, quindi, di sradicare una pratica illegale di cannibalismo a causa di naufragio, che appariva allora essere consuetudine tra i marittimi che contrastava, anche sotto il profilo morale, con il citato divieto di omicidio.

Come giuristi, ci colpisce in particolare come i giudici del caso *R v Dudley & Stephens* si siano trovati ad operare (implicitamente) come dei geografi, dal momento che la sentenza è stata il frutto di alcune considerazioni non solo giuridiche, ma anche e soprattutto geografiche e legate ai luoghi del tutto particolari. Ci si è chiesti quale rilevanza assegnare al fatto che la zattera si trovasse in alto mare o al fatto che il gravissimo delitto potesse trovare una giustificazione in considerazione delle pratiche marinare volte ad assicurare la sopravvivenza dei naufraghi. Luogo, diritto e pratiche sociali sono tutti aspetti che il giudice non ha potuto ignorare nel rendere una sentenza relativamente al caso qui ricordato.

Tuttavia, un autore e precursore della dottrina nota come *Legal Geography* indicava, solo negli anni '90 del secolo scorso, il caso *R v Dudley & Stephens* come una prova della scarsa considerazione della prospettiva geografica da parte dei giuristi. L'autore sottolineava, in particolare, come il giudice del processo non avesse tenuto nella opportuna considerazione il luogo dove si era svolto il fatto. Egli infatti avrebbe trattato le circostanze estreme, ovvero il cannibalismo da naufragio, che si sono verificate su di una zattera in alto mare come se si fosse trattato di un omicidio in un pub di Londra². Si sottolineava, inoltre, come tale caso rappresentasse una sorta

² W. PUE, *Wrestling with law: (geographical) specificity vs. (legal) abstraction*, in *Urban Geography*, 1990, 11, 6, p. 568. Si veda altresì il saggio di E.H. GOULD, *Zones of law, zones of violence: the legal geography of the British Atlantic*, *William and Mary Quarterly*, 2003, 60, 3, pp. 471-510.

di astrazione sull'astrazione ed ancora una anti-geografia. Egli immaginava la geografia come uno strumento per situare e dare "materialità" alla giustizia.

Ora, questo suggerimento, che il diritto sia in qualche modo anti-geografico (per così dire), è stato ampiamente ripreso dai geografi e dai teorici del diritto. Un autore suggerisce che il rapporto fra il diritto e la geografia è un fenomeno da studiare³. Altri hanno altresì sottolineato l'apparente mancanza di considerazione per la dimensione spaziale nella sfera giuridica⁴. Allo stesso modo, un teorico del diritto ha sottolineato "la paura dello spazio" del diritto (e della specificità dello spazio) come reazione sistemica difensiva volta a limitare gli effetti della dimensione dello spazio all'interno dei processi giuridici⁵. Questa paura preserverebbe la coerenza e l'efficacia dell'approccio tradizionale del diritto alla soluzione di tutti i compiti e le questioni ad esso riferite.

³D. DELANEY, *Semantic ecology and lexical violence: nature at the limits of law*, in *Law Text Culture*, 2000, 5, pp. 77-112.

⁴R. BARTEL, N. GRAHAM, S. JACKSON, J.H. PRIOR, D. ROBINSON, M. SHERVAL, S. WILLIAMS, *Legal geography: an Australian perspective*, in *Geographical Research*, 2013, 51, 4, p. 349.

⁵A. PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, *The spatial turning point of law. Geography, justice and a certain fear of space*, in *Comparative Dialogues*, 2010, 13, pp. 190-207. ID., *Spatial Justice: Body, Lawscape, Atmosphere*, New York, Routledge, 2015.

Capitolo 1

L'IMMAGINARIO GEOGRAFICO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 1.1. Cenni storici. – 2. Lo spazio fra XIX e XX sec.: cenni. – 3. Lo spazio nella teoria giuridica: cenni. – 3.1. Spazio fisico. – 3.2. Spazio sociale. – 3.3. Spazio mentale. – 4. Le metafore spaziali nel diritto. – 5. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Lo spazio svolge un ruolo fondamentale nella comprensione dei fenomeni politici, sociali, antropologici e culturali. Tuttavia, se da una parte le molteplici prospettive attraverso cui lo spazio può essere indagato rendono particolarmente complicato un discorso unitario e in un certo senso onnicomprensivo, dall'altra lo spazio si trova senza dubbio al centro di una grande quantità di indagini che coinvolgono gli individui e l'ambiente in cui vivono, e dunque è oggetto di interesse e di studi interdisciplinari o, meglio, multidisciplinari.

La “questione spaziale” presenta una dimensione materiale, fisica e, nello stesso tempo, riguarda la sfera immaginativa e simbolica, dal momento che si riferisce soprattutto alle modalità con cui lo spazio è percepito, descritto e rappresentato. Tale sfera è stata lungamente trascurata a sentire il pensiero di Giddens che, nel 1979, scriveva “most forms of social theory have failed to take seriously enough not only the temporality of social conduct but also its spatial attributes”¹.

Del resto, la conoscenza del mondo avviene attraverso l'esperienza sensoriale e il contatto materiale con l'ambiente, ma anche, soprattutto, attraverso le rielaborazioni individuali e collettive, che costituiscono rappresen-

¹ A. GIDDENS, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction*, in *Social Analysis*, London, MacMillan, 1979.

tazioni di forma e natura diversa, in ambito sia geografico che letterario, sia a livello verbale che iconografico.

La geografia ha avuto tradizionalmente una propensione descrittiva, potenzialmente analitica, che ha ambito ad abbracciare l'intero pianeta in cui viviamo. La produzione letteraria, dal canto suo, presenta una dimensione rappresentativa, che include elementi evocativi e simbolici.

Di ogni disciplina, si può affermare che lo spazio sia essenzialmente una strategia rappresentativa, ossia che non costituisca un semplice elemento esterno, ma piuttosto una costruzione nella quale l'ideologia e l'esperienza interagiscono. Inoltre, è opportuno aggiungere che lo spazio si costruisce attraverso il linguaggio, nelle sue varie forme e nei suoi codici. La relazione fra spazio e linguaggio, infatti, è fondamentale ed è biunivoca: non solo lo spazio è sostanzialmente linguistico, ma il linguaggio stesso è spaziale. Pertanto, in questo capitolo introduttivo, occorre, innanzitutto, mettere in rilievo la genealogia delle dottrine che hanno contribuito a far emergere il tema dello spazio e della sua rappresentazione nelle scienze umane e sociali.

La nostra ricostruzione si iscrive nell'ambito dell'interdisciplinarietà ed emerge solidamente negli ultimi vent'anni dapprima negli Stati Uniti² e in Canada e poi, più recentemente, in Europa. L'obiettivo è quello di proporre un superamento della contrapposizione disciplinare rispetto alla raffigurazione spaziale, muovendo nella direzione di un'interazione costruttiva di nuovi modi di considerare lo spazio, che includono ambiti di studio e di riflessione appartenenti a diversi approcci metodologici.

1.1. Cenni storici

La centralità della relazione con la terra e con il territorio rispetto al diritto positivo è, infatti, nota e cruciale. Già Baldo degli Ubaldi, eminente giurista medioevale, sintetizzava la relazione tra *iurisdictio* (cioè il potere tanto di amministrare la giustizia quanto di legiferare per come esso era definito

²T. ZICK, *Territoriality and the first amendment: free speech at – and beyond – our borders*, in *Notre Dame Law Review* 85, 2010, 85, pp. 1543-1628. ID., *Property, place, and public discourse*, in *Washington University Journal of Law and Policy*, 2006, 21, pp. 173-224. ID., *Space, place and speech: The expressive topology*, in *George Washington Law Review*, 2006, 74, pp. 439-505. ID., *Constitutional displacement*, in *Washington University Law Review*, 2009, 86, pp. 515-608.

all'epoca) e territorio dicendo che questa insiste sul secondo come "sopra la palude la nebbia" "generata dall'attiva potenza del suolo"³.

Le relazioni tra il soggetto (individuale e collettivo) e la terra sono gli assi portanti di una connessione tematica essenziale tra le due discipline che ha incontrato diversi momenti di sovrapposizione.

A tale riguardo, non si può non ricordare la nascita della cartografia ascrivibile al trattato *De fluminibus* (o *Tiberiadi*) di Bartolo da Sassoferrato⁴. Qui il giurista perugino attraverso rappresentazioni geometriche di linee e immagini si proponeva, già nel 1355, non senza tormenti, di dare conto della fluttuazione delle relazioni proprietarie nell'alveo mutevole del Tevere. Il diritto e una proto-cartografia si mostravano qui nella loro dimensione più genuinamente strumentale di tecniche al servizio del mantenimento dell'ordine proprietario, tanto che *tiberiadi* diverrà il nome generico attribuito alle liti confinarie.

Sarà utile ricordare come il duopolio fra lo stato e la proprietà privata abbia assorbito in modo prevalente il pensiero politico moderno occidentale. Secondo la dottrina qui in esame, i due concetti sarebbero artificialmente separati nella falsa dicotomia pubblico-privato, in realtà, *imperium* e *dominium* costituiscono l'uno la condizione di costruzione dell'altro nella genesi dello stato moderno. Il primato dello spazio statale e la sostanziale naturalizzazione della proprietà privata hanno a lungo lasciato in ombra tutta una selva di altre relazioni e scale di produzione spazio-giuridiche. E così come la norma sarà essenzialmente ridotta alla legge, lo spazio nel diritto, a partire dalla modernità, sarà tutto assorbito nello stato-nazione. In quest'attrazione non fu peraltro secondaria la diffusione pressoché simultanea tanto della tipografia che della topografia che, diffondendo l'immagine di un'autorità estesa su un territorio rappresentabile e definito, scardinarono l'idea della signoria medievale essenzialmente fondata su fasci di diritti e poteri di diversa intensità e contribuirono a produrre l'immagine isotopica e omogenea dello stato moderno.

³ D. FESTA, *La svolta spaziale nel pensiero giuridico. Un'introduzione*, in *Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia*, Roma – XXVII, Fascicolo 2, luglio-dicembre 2015, pp. 80-99.

⁴ D. FESTA, *op. cit.*

2. Lo spazio fra XIX e XX sec.: cenni

Ora, tutto questo costituisce la trama di una relazione profonda divenuta implicita fino alla rimozione nelle rispettive discipline per un lungo tempo e cristallizzata nella più ampia egemonia storicistica del pensiero del XIX sec., ove la supremazia della linearità congedò definitivamente un'indagine situata tra società e spazio.

La compressione spazio-temporale determinata dalla rivoluzione industriale assieme alle elaborazioni dei principali pensatori del secolo scorso, Hegel e Marx, aveva contribuito largamente a consolidare tale primato. A tale marginalizzazione contribuiscono, peraltro, tanto il diffondersi di un darwinismo molto semplificato e scarsamente attento al ruolo della contingenza, quanto una lettura orientalistica che, assumendo una visione gerarchica delle diversità culturali, assunte come stadi "primitivi" di un progresso storico necessario, identificava nell'Europa il massimo compimento di questo processo lineare⁵.

Non secondarie le responsabilità interne alla disciplina geografica per essersi trincerata, soprattutto dalla metà del '900, in una confortevole chiusura ossequiosa della modernità proprio laddove le altre discipline si orientavano da più parti, con modi e percorsi eclettici, a far esplodere in mille frammenti quella gabbia creando le premesse per una maggiore attenzione alla dimensione spaziale nelle scienze umane e sociali, dapprima grazie al contributo di pensatori isolati e, via via, con un crescente interesse, anche interdisciplinare, rispetto al tema in esame.

La maturazione di una delle più rilevanti "indignazioni epistemiche" (per usare un'espressione che S. Sassen utilizza in un contesto ben diverso) è facilitata da una complessa trama di fattori che prendono a serpeggiare nel pensiero delle scienze sociali. Tra essi fu centrale la diffusione del pensiero post-strutturalista. Con il suo agnosticismo verso il naturalismo e l'universalismo e lo scetticismo diretto verso una storia narrata da un punto di vista unico e spesso dominante, il post-strutturalismo ha saputo rivelare l'importanza della contingenza e del contesto nella costruzione tanto dei saperi quanto dei processi storici.

È tuttavia possibile dire che l'interesse nei confronti degli studi sullo spazio di molta teoria recente è forse legato all'opinione, condivisa da molti intellettuali, che l'era attuale sia prettamente 'spaziale', contrariamente al XIX

⁵ G. MARRAMAO, *op. cit.*, 2013, pp. 31-37.

sec. che, per via della grande rilevanza data alla storia, viene considerato un periodo in cui la categoria temporale prevale su quella spaziale.

Nel volume *Postmodern Geographies* l'autore analizza la preminenza data a quest'ultima nella teoria critica moderna, accreditando Henri Lefebvre come un pioniere nello sviluppo di una teoria libera dall'egemonia dello storicismo, ma riconoscendo anche all'opera di Michel Foucault un ruolo analogo⁶. Ora, negli scritti, l'autore non intende assegnare un primato allo spazio, ma riequilibrare la triade spazio-tempo-società, emancipando lo spazio da quel ruolo di subalternità del passato⁷.

Ora, secondo Michel Foucault, lo spazio è la grande ossessione del XX sec., così come la storia lo è stata nel XIX sec.⁸. Nel corso del '900, infatti, secondo l'intellettuale francese, lo spazio è diventato fondamentale nella costruzione dell'immaginario e del pensiero. In un famoso discorso pronunciato nel 1967, *Des espaces autres* (in seguito tradotto in inglese da Jay Miskowiec nel 1986), Michel Foucault ritiene appunto che il ventesimo è il secolo dello spazio, caratterizzato dal ruolo centrale dei luoghi e dalle relazioni che si instaurano fra i luoghi stessi:

“La grande hantise qui a hanté le XIX^e siècle a été l'histoire [...] L'époque actuelle serait plutôt l'époque de l'espace. Nous sommes à l'époque du simultané, nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s'éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau”⁹.

Orbene, l'autore rileva il ruolo fondamentale dello spazio nell'esercizio del potere. Le storie spaziali, infatti, sono concettualizzazioni del potere. L'analisi foucaultiana esplora le relazioni spaziali e i loro legami con i processi storici: i discorsi della conoscenza e del potere sono fortemente connessi allo

⁶ Nel saggio “Des Espaces Autres”, scritto in Tunisia nel 1967 ma pubblicato solo nel 1984, Foucault formula una teoria dinamica dello spazio, lontana dalle antiche concezioni di una spazialità astratta, univoca e assoluta, ma orientata piuttosto verso una concezione eterogenea dello spazio.

⁷ E.W. SOJA, *Postmodern Geographies*, London-New York, Verso, 1989.

⁸ M. FOUCAULT, *Microphysics of Power, Political Interventions*, Turin, Einaudi, 1977, p. 154.

⁹ *Ibidem*, p. 154.

spazio. Foucault non delinea uno spazio astratto, ma una “geografia sostanziale” dello spazio, dotata di un suo dinamismo. Gli spazi in cui viviamo sono eterogenei, irriducibili gli uni agli altri; nella teoria qui brevemente ricordata esistono spazi utopici, irreali, in cui la società si presenta sotto una forma perfetta, mentre ogni cultura ha creato le sue eterotopie, ossia i suoi siti di crisi e di deviazione: tra i primi, i luoghi sacri e proibiti, tra i secondi, gli ospedali psichiatrici e le prigioni¹⁰.

Precisamente, la ricostruzione di Foucault parte dal Medioevo. Esso, caratterizzato da un insieme gerarchizzato di luoghi (sacri, profani; protetti, aperti; urbani, rurali, ecc.), è il tempo della localizzazione. Questo intreccio di luoghi si dissolve con l'introduzione nel XVII sec. dello spazio galileiano come misura e astrazione, omogeneità infinita, isotopia e dunque pura estensione. Infine, nella contemporaneità, la dislocazione si sostituisce all'estensione. Il problema dello spazio della dislocazione si pone per gli uomini in termini demografici, spiega Foucault; il che implica la questione del sapere “se ci sarà spazio a sufficienza per l'uomo nel mondo” ma anche quella di conoscere quali relazioni di prossimità, che tipo di stoccaggio, di circolazione, di approvvigionamento, di classificazione degli elementi umani, deve essere considerato primariamente in questa o quella situazione per conseguire un certo fine¹¹.

Qui Foucault sembra riferirsi a quello che poi Castells definirà lo spazio dei flussi e che effettivamente diventerà emblematico dei processi di globalizzazione.

Forse quella attuale potrebbe invece essere considerata l'epoca dello spazio. Viviamo nell'epoca del simultaneo, nell'epoca della giustapposizione, nell'epoca del vicino e del lontano, del fianco a fianco, del disperso. Viviamo in un momento in cui il mondo si sperimenta, credo, più che come un grande percorso che si sviluppa nel tempo, come un reticolo che incrocia dei punti e che intreccia la sua matassa¹².

“[...] uno spazio eterogeneo. Un insieme di relazioni che definiscono delle collocazioni irriducibili le une alle altre e che non sono assolutamente sovrapponibili”¹³.

¹⁰ *Ibidem*, p. 154. Secondo Foucault, una storia complessiva degli spazi resta ancora da scrivere, ed essa implica una storia dei poteri, che li determinano e delimitano.

¹¹ M. FOUCAULT, *Eterotopia*, Milano, Mimesis, 2010, p. 7.

¹² M. FOUCAULT, *Eterotopia*, cit., p. 7.

¹³ *Ibidem*, p. 9.

Tra tutti questi luoghi, quelli che interessano Foucault sono spazi, che in qualche modo sono legati a tutti gli altri e che pertanto li contraddicono tutti: le utopie e le eterotopie. Queste ultime, in particolare, appaiono particolarmente pertinenti nell'evoluzione della concezione dello spazio che qui ci interessa. Si tratta, ad esempio, del teatro, che "realizza nel riquadro della scena tutta una serie di luoghi che sono estranei l'uno all'altro"¹⁴, del cinema, dove in una stanza chiusa è riprodotto su uno schermo bidimensionale uno spazio virtuale a tre dimensioni, o ancora del giardino come microcosmo miniaturizzato e simbolico del mondo.

Quelli che Foucault descrive sono luoghi prodotti da ogni società, intimamente legati ai suoi rituali e ai suoi fantasmi (altri esempi sono i cimiteri, le caserme, i collegi), estremamente variegati nelle loro caratteristiche, sono spazi in cui l'intreccio tra storia e società assume una straordinaria densità. Qualcosa che si avvicina molto agli spazi vissuti di Lefebvre ma qui addensati essi stessi in luoghi-simbolo, iper-luoghi, più che non-luoghi, in cui la qualità dello spazio vissuto come processo di produzione, simbolica e materiale al tempo stesso, sembra chiarirsi. L'autore mette in evidenza come tali luoghi siano prodotti totalmente interni a quella società e al tempo stesso sua possibile o concreta sovversione per le qualità completamente altre delle relazioni che producono e racchiudono o per le possibilità che dischiudono.

Oltre all'imprescindibile riferimento a Foucault, Soja chiarisce quanto l'opera di Lefebvre abbia avuto un ruolo fondamentale nella preparazione della svolta spaziale. La riscoperta anche europea del pensiero del filosofo francese è in buona parte dovuta allo stesso Soja, a Harvey e altri geografi anglo-americani, e filtrata attraverso il loro lavoro interpretativo.

Benché la trattazione di Lefebvre ricca e vibrante sia ancora tutta immersa nella modernità di un capitalismo di tipo fordista, le sue intuizioni dispiegheranno i loro effetti ben oltre quel modello di produzione, divenendo fonte d'ispirazione per la geografia anglo-americana postmoderna e riemergendo anche più recentemente come fonte di analisi teorica e d'ispirazione politica.

Sia nel *Diritto alla città* (1970), che più ampiamente nella *Produzione dello spazio*, Lefebvre denuncia la dominante filosofica che da Cartesio a Kant ha ridotto lo spazio a supporto vuoto e omogeneo preesistente alle relazioni che lo attraversano e sviluppa una visione opposta, complessa e mul-

¹⁴H. LEFEBVRE, *Il diritto alla città*, Padova, Marsilio, 1970. H. LEFEBVRE, *The production of space*, Oxford, Blackwell, 1991.

tidimensionale dello spazio, meglio nota come “dialettica triplice dello spazio”, quella tra spazi percepiti, spazi concepiti e spazi vissuti.

Ora, questa scomposizione dello spazio ha in Lefebvre una funzione puramente euristica; lo spazio in realtà è compenetrazione simultanea di questi aspetti. Se l'*espace perçu* si riferisce essenzialmente alla relazione materiale con lo spazio che si produce nelle routine quotidiane individuali e collettive, lo spazio concepito (o rappresentazione dello spazio) è spazio tendenzialmente dominato, pianificato e prodotto in modo funzionale ai rapporti di classe, regolato da pianificatori e da tecnocrati che imprimono nella conformazione materiale una visione gerarchica e conservatrice della società.

Infine, ma non da ultimo, Lefebvre s'interessa all'*espace vécu* (o spazio delle rappresentazioni) offrendone una definizione non-organica. Certamente esso è lo spazio della possibilità perché aperto a pratiche creative e a forme di resistenza sociale¹⁵. Lefebvre afferma “Le relazioni frontali, spesso brutali, non impediscono completamente l'esistenza di aspetti clandestini e sotterranei; non esiste potere senza complici, e senza polizia. In questo modo prende corpo una triplicità sulla quale torneremo a più riprese”¹⁶.

Quegli aspetti clandestini e sotterranei fanno riferimento, come si evince da numerosi riferimenti dell'autore, alle prassi della simbolizzazione e rappresentazione linguistica, all'arte, costante musa ispiratrice per Lefebvre, capace di scavare spazi di autonomia ma che aprono, altresì, alle pratiche individuali e collettive di resistenza e sovversione.

L'idea centrale nell'opera di Lefebvre di una città come opera collettiva degli abitanti, un lavoro artistico costantemente prodotto e riprodotto, allude al ruolo centrale della pratica artistica, ma intende far emergere altresì altre relazioni di appartenenza fondate su reciprocità e circolarità (proprie della relazione territoriale) da opporre alla sola e verticale logica proprietaria.

Certamente a seguito di un attento esame del lavoro di H. Lefebvre, riconosciuto come il progenitore dell'idea, scopriamo forse la versione più radicale possibile del c.d. diritto alla città¹⁷.

Lefebvre parla del diritto alla città come di un movimento rivoluzionario che mira ad andare oltre lo stato e oltre il capitalismo, realizzando forme di autogoverno della città. Anche fuori da questo disegno generale, tuttavia,

¹⁵ H. LEFEBVRE, *op. cit.*, 1970.

¹⁶ *Ibidem*, pp. 145-146.

¹⁷ M. PURCELL, *op. cit.*, 2014.

persistono in Lefebvre idee quali la pratica artistica, le eterotopie intese come pratiche urbane alternative¹⁸ e altre forme di azione che, secondo l'autore qui citato, sarebbero capaci di produrre resistenza e sovversione in un processo di quotidiana emancipazione¹⁹.

Il pensiero dello studioso ha, pertanto, giocato un ruolo fondamentale nell'elaborare l'idea dello spazio "vissuto" e quindi nel porre le basi per le riflessioni che caratterizzano il pensiero post-moderno che, giova ricordarlo, non si limita alla ricostruzione dello spazio come mero luogo fisico²⁰. Ed ancora, secondo questa ricostruzione, lo spazio "vissuto" è soggetto alle dinamiche del capitalismo, tanto che l'autore cerca di immaginare come sia possibile sfuggire a quella che egli ritiene essere una costrizione²¹.

Ne consegue altresì che l'organizzazione dello spazio diventa uno strumento per regolare la vita sociale ed economica delle persone²². Da tale premessa deriva che il diritto alla città vorrebbe essere idealmente un correttivo rispetto alle distorsioni sopra accennate²³. Tale diritto ha, peraltro, trovato riconoscimento in alcune esperienze costituzionali (si pensi al caso del Brasile)²⁴. Ciò che ai più appare rilevante è la capacità del concetto di diritto alla città di fungere da elemento di coesione e dunque capace di creare delle connessioni tra diverse rivendicazioni urbane nell'ambito di un quadro comune. Occorre tuttavia chiarire che tale diritto assume, allo stato attuale, principalmente una valenza declamatoria²⁵.

Benché la questione del diritto alla città sia quasi assente nella letteratura giuridica, esso costituisce, senza dubbio, un tema promettente e certamente rilevante per la costruzione del diritto delle future generazioni.

¹⁸ D. HARVEY, *Capitalism against the right to the city*, Verona, Ombrecorte, 2012.

¹⁹ M. PURCELL, *Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city*, in *Journal of urban affairs*, 2004, 36 (1), pp. 141-154.

²⁰ C. PONCIBÒ, *Diritto comparato e geografia: una prima esplorazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 2, pp. 187-218.

²¹ H. LEFEBVRE, *op. cit.*, 1970.

²² D. HARVEY, *The Limits to Capital*, Oxford, Basil Blackwell, 1982, pp. 414-444.

²³ N. BRENNER, *Global, fragmented, hierarchical: Henri Lefebvre's geographies of globalization*, in *Public Culture*, 1997, 10, 1, p. 146.

²⁴ M. PURCELL, *op. cit.*, 2008.

²⁵ E. FERNANDES, *Constructing the 'right to the city', in Brazil*, in *Social and Legal Studies*, 2, 2007, p. 218.

Concludendo il paragrafo, si vuole qui sottolineare come l'influenza degli scritti di Lefebvre sulla produzione sociale dello spazio abbia lasciato impressioni profonde negli studiosi: ciò è particolarmente vero anche per la disciplina della *Legal Geography*²⁶. La stessa dottrina qui citata è solita ricordare la centralità del pensiero di Lefebvre sulla produzione sociale dello spazio concludendo che il diritto e lo spazio modellano attivamente e costituiscono la società, pur essendo se stessi continuamente socialmente prodotti²⁷.

3. Lo spazio nella teoria giuridica: cenni

I filosofi del diritto e i giuristi hanno tematizzato e indagato la “natura temporale” delle norme. In particolare, Hans Kelsen (1979: 138) sostiene che la validità (*Geltung*) di una norma, ovvero la sua esistenza specifica (*ihre spezifische Existenz*), sia un'esistenza temporalmente determinata.

Sembra innegabile che le norme giuridiche siano entità che hanno una durata temporale: esse esistono nel tempo. Tuttavia, se nell'indagine della realtà delle norme giuridiche viene dato molto spazio alla dimensione temporale, la dimensione spaziale delle norme giuridiche viene generalmente trascurata.

Invero, il legame tra diritto e spazio è stato sinora prevalentemente affrontato da una prospettiva anti-normativista. La teoria del “*Großraumordnung*” di Carl Schmitt ([1941]2009) rappresenta forse l'esempio più significativo di indagine filosofica sulla relazione che intercorre tra spazio fisico e diritto.

Più recentemente, un'indagine sul legame tra diritto e spazio è stata condotta da Natalino Irti nel libro *Norma e luoghi* (2006), che ripercorre le tematiche del geo-diritto prendendo le mosse dai classici della letteratura giuridica contemporanea. Tuttavia, Irti non si sofferma sulla dimensione spaziale delle norme, ma fa riferimento, più in generale, al legame tra diritto e spazio.

Senza dubbio, il predetto legame fra diritto e spazialità può essere ogget-

²⁶C. BUTLER, *Critical Legal Studies and the Politics of Space*, in *Social Legal Studies*, 18, 3, 2009, p. 436.

²⁷S. BLANDY, D. SIBLEY, *Law, boundaries and the production of space*, in *Social & Legal Studies*, 19 (3), 2010, p. 278. Si veda anche: J. AGNEW, *Space and place*, in J. AGNEW, D.N. LIVINGSTONE (eds.), *The Sage Handbook of geographical knowledge*, London, Sage, 2011, pp. 316-330.